



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**  
*composta dai magistrati*

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Laura D'AMBROSIO	Consigliere;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario (relatrice);
Giuseppe LUCARINI	Referendario.

*Nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021, svolta in modalità da remoto,  
ha assunto la seguente*

**DELIBERAZIONE**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni (TUEL);

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2014, n. 56;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2016-2019 - n. 6/SEZAUT/2017/INPR (2016), n. 16/SEZAUT/2018/INPR (2017), n. 12/SEZAUT/2019/INPR (2018); n. 09/SEZAUT/2020/INPR (2019);

VISTE le relazioni-questionario predisposte dall'Organo di revisione della provincia di Latina sui rendiconti per gli esercizi dal 2016 al 2019;

VISTA la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 19 del 05/01/2021;

VISTA la risposta della provincia di Latina, prot. Cdc n. 2382 del 25/02/2021 e i relativi allegati;

VISTA l'ordinanza n. 9/2021, con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, da svolgersi in modalità "da remoto" in base alla vigente normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le regole tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti nn. 139/2020, 153/2020 e 287/2020;

UDITA la relatrice, dott.ssa Marinella Colucci.

### **RITENUTO IN FATTO**

A seguito dell'esame dei questionari per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2019, nonché dei dati contabili presenti nelle banche dati BDAP e Finanza locale (sito del Ministero dell'Interno), è stata svolta un'attività istruttoria (prot. Cdc n. 19 del 05/01/2021), per acquisire informazioni e chiarimenti in merito ad alcune criticità

riscontrate nell'ambito delle verifiche d'ufficio. Con successiva nota prot. Cdc n. 2382 del 25/02/2021 (e relativi allegati), l'Ente ha dato riscontro a quanto richiesto, nei termini che saranno successivamente meglio evidenziati.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sulla provincia di Latina all'esame del Collegio.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si fa presente che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la

sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge

costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica in esame è stata svolta su una pluralità di esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile la quale, sebbene ormai avviata da alcuni anni, fa registrare, ancora oggi, molteplici problematiche applicative.

## **2. Irregolarità della gestione finanziaria.**

Tenuto conto di quanto emerso in sede istruttoria, la Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate, riservando sulle stesse, e su tutte le altre segnalate in sede istruttoria, gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi.

Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo sono, difatti, collegati fra loro “in modo ordinato e concatenato” in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, “il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell’equilibrio pluriennale del bilancio di cui all’art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie” (in tal senso, Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49; il principio è richiamato anche dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, in occasione dell’elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 e 2019, approvate rispettivamente con la deliberazione n. 12/2019/INPR e la deliberazione n. 9/2020/INPR).

## 2.A. Evoluzione dei risultati di amministrazione. FCDE e Fondo contenzioso.

Si riporta, di seguito, l’evoluzione dei risultati di amministrazione, dal 2016 al 2019.

	2016	2017	2018	2019
Fondo Cassa 31/12	46.119.659,72	25.571.536,45	21.423.041,54	22.580.295,64
Residui attivi	56.458.423,31	64.630.346,32	58.979.118,18	58.300.787,22
Residui passivi	69.459.265,18	59.573.986,18	54.162.938,65	45.844.521,46
FPV spese correnti	7.377.955,78	4.420.529,60	2.723.541,51	3.476.656,74
FPV spese conto capitale	1.090.078,00	1.739.003,99	1.112.730,71	7.446.518,52
Risultato d'amministrazione (A)	24.650.784,07	24.468.363,00	22.402.948,85	24.113.386,14
Composizione del risultato di amministrazione:				
Parte accantonata (B)	4.185.000,00	4.235.000,00	4.335.000,00	7.772.820,00
Di cui FCDE	3.285.000,00	3.335.000,00	3.335.000,00	1.772.820,00
Di cui Fondo contenzioso	0	0	1.000.000,00	6.000.000,00
Parte vincolata (C)	8.270.206,36	10.993.885,74	13.399.027,32	10.303.518,71
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>12.195.577,71</b>	<b>9.239.477,26</b>	<b>4.668.921,53</b>	<b>6.037.047,43</b>

Sul punto, sono stati effettuati approfondimenti istruttori sul FCDE e sul Fondo contenzioso.

In merito al FCDE, si riportano, di seguito, gli importi accantonati a consuntivo, tenuto conto dei residui attivi di titolo 1 e di titolo 3.

Residui attivi	2016	2017	2018	2019
Titolo 1	10.224.032,09	15.334.619,94	16.548.898,19	8.374.483,13
Titolo 3	4.020.245,09	3.951.632,75	3.659.913,42	3.467.777,73
<b>FCDE</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>1.772.820,00</b>

A tale proposito, l'Ente ha chiarito di aver sempre utilizzato il metodo di calcolo ordinario, la cui *"congruità degli importi è stata verificata dal Collegio dei Revisori in sede di redazione del previsto parere al Rendiconto in tutte le annualità in esame. Si rappresenta, altresì, che in merito alla coincidenza degli importi accantonati nel 2017 e 2018, la situazione è dovuta al fatto che nel 2018 in base ai calcoli effettuati l'importo risultava minore e solo per motivi prudenziali si è deciso di mantenere il medesimo importo anche se superiore"*.

L'Ente ha, altresì, fatto presente che i residui attivi di titolo 1 riguardano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni (Regione Lazio, Comuni, ACI, Agenzia delle Entrate) e che *"l'unica posta che ha creato problemi di incasso è stata l'imposta sulle funzioni ambientali che ci viene versata dai Comuni. Ma questo non perché i Comuni non incassano le somme, bensì perché gli stessi, sempre in lotta con anticipazioni di tesoreria, si sono mostrati molto restii ai versamenti delle quote dovute alle province. Negli anni i nostri uffici finanziari assistiti dall'Avvocatura interna hanno spesso diffidato e messo in mora numerosi Comuni per tale tipologia di imposta e quasi sempre abbiamo ricevuto le somme dovute anche con piani di rientro concordati con i Comuni stessi"*.

Peraltro, nel 2019, dall'esame della composizione del FCDE di consuntivo, emerge che le entrate di titolo 1 non sono per nulla svalutate e, sul punto, l'Ente ha chiarito che *"Nel 2019 abbiamo smesso di accantonare la quota solita, poiché dal 2020, con l'istituzione dal parte dell'Agenzia delle Entrate di un codice tributo specifico, le somme vanno versate direttamente alle Province, dalla stessa Agenzia delle Entrate"*.

Con riferimento ai residui attivi di titolo 3, l'Ente ha riferito che trattasi di fitti attivi, tutti a carico del Ministero dell'Interno per gli immobili che ospitano Prefettura e Questura, di diritti e le spese di istruttoria che i soggetti versano anticipatamente, nonché di proventi da sanzioni al codice della strada. Tale ultima voce è quella più problematica e, difatti, solo sulla stessa viene calcolato il FCDE.

Le percentuali di riscossione in c/residui (2014-2018; 2015-2019) dei proventi da sanzioni al codice della strada, secondo quanto riportato in atti, è il seguente:

	residui iniziali	residui riscossi	insussistenze	residui riportati	RISCOSSI/INIZIALI
2014	-	-	-	-	100,00
2015	830.000,00	827.261,43	2.738,57	-	99,67
2016	2.434.327,69	1.393.415,35	1.180,83	1.039.731,51	57,24
2017	2.144.176,51	831.223,54	818.224,30	494.728,64	38,77
2018	1.754.728,64	1.072.581,57	394.388,38	287.758,69	61,13
					71,36
				percentuale FCDE	<b>28,64</b>

(2014-2018)

	residui iniziali	residui riscossi	insussistenze	residui riportati	RISCOSSI/INIZIALI
2015	830.000,00	827.261,43	2.738,57	-	99,67
2016	2.434.327,69	1.393.415,35	1.180,83	1.039.731,51	57,24
2017	2.144.176,51	831.223,54	818.224,30	494.728,64	38,77
2018	1.754.728,64	1.072.581,57	394.388,38	287.758,69	61,13
2019	1.851.621,89	592.076,03	1.080,66	1.259.545,86	31,98
					57,76
				percentuale FCDE	<b>42,24</b>

(2015-2019)

I residui complessivi interessati dai proventi da sanzione al codice della strada erano i seguenti: 2018 - euro 1.754.728,64; 2019 - euro 1.852.702,55. Applicando a tali importi le percentuali sopra individuate, l'importo del FCDE, per tale voce, risulta, per il 2018, di euro 502.554,28 e, per il 2019, di euro 782.766,83.

Ciò posto, la Sezione raccomanda, in primo luogo, all'Ente di incentivare le attività di riscossione in c/residui dei proventi da sanzioni al codice della strada, che risultano diminuite dal 2018 (61,13%) al 2019 (31,98%).

In secondo luogo, pur evidenziando che, secondo quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni, il Collegio richiede all'Ente di attivarsi per il recupero delle somme dovute da parte di altre pubbliche amministrazioni, sia per quanto riguarda i residui attivi di titolo 1 sia per quelli di titolo 3, valutando, se del caso, di effettuare eventuali accantonamenti, pur non dovuti, nel rispetto del principio di cautela e prudenza.

Ciò vale, in particolare, per le criticità che sono emerse nella gestione dei residui, sia attivi sia passivi, nel periodo contabile in esame, come di seguito meglio evidenziato al punto 2.C.

Da ultimo, in merito all'accantonamento a titolo di Fondo contenzioso 2018 (euro 1.000.000,00 nel 2018 ed euro 6.000.000,00 nel 2019), l'Ente ha riferito che "per il 2018 è



*arrivata comunicazione di una possibile decisione negativa, quantificata in circa € 900.000,00 su un contenzioso riferito ad incidente mortale avvenuto su una strada provinciale. Successivamente è pervenuta relazione più completa sul contenzioso pendente redatta dal nuovo dirigente del Settore Avvocatura (fino ad allora retto ad interim da altri dirigenti) che ha portato ad aumentare prudentemente il fondo contenzioso fino alla cifra di € 6.000.000,00 a chiusura del rendiconto 2019. Al momento, comunque, non sono ancora pervenute sentenze di condanna relative alle suddette segnalazioni”.*

Con riserva di ogni successiva verifica.

## **2.B. Gestione di risorse nell’ambito di programmi finanziati con risorse UE.**

Nel corso dell’istruttoria svolta, è emerso che la provincia di Latina è capofila del progetto LIFE17 NAT/IT/000619 GREENCHANGE, che mira a contrastare la perdita di biodiversità e a rafforzare il valore ecologico dei sistemi agricoli dell’Agro Pontino e maltesi, attraverso la pianificazione e realizzazione di infrastrutture verdi e interventi multifunzionali nelle aree rurali, seminaturali e naturali. Il progetto ha un partenariato che coinvolge partner italiani e un partner maltese. Nel secondo anno di progetto, il 2020, la provincia di Latina ha dichiarato di aver proseguito con le attività amministrative, di gestione, rendicontazione delle spese, così come stabilito dalle regole di progetto.

Il finanziamento europeo, indicato nel questionario sul consuntivo 2018 per euro 575.387,00, secondo quanto riferito dall’Ente, è stato iscritto in entrata al piano finanziario 4.02.05.99.999 (Altri contributi agli investimenti dall’Unione Europea) e in uscita al piano finanziario 2.02.01.09.011 (infrastrutture) della missione 08.01 (assetto del territorio).

Sul punto, si rammentano i principi contabili di cui al punto 3.12 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti (titolo II), comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese correnti (nel rispetto dei regolamenti comunitari). L’eventuale erogazione di acconti è accertata nell’esercizio in cui è incassato l’acconto. Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione

europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali).

Le risorse comunitarie sono classificate come Trasferimenti da UE o come trasferimenti da altra Amministrazione pubblica, nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le "Spese per conto terzi e partite di giro" come "trasferimenti per conto terzi".

A tale ultimo proposito, si fa presente che il principio applicato 7.1 (relativo ai servizi per conto terzi e partite di giro) espressamente prevede che le Amministrazioni regionali e locali in qualità di Beneficiari nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" o in qualità di Beneficiari capofila (lead partner) nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea", definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle regole definite dall'Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri partner, suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione secondo le modalità del progetto presentato. Tale attività, e la conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come attività effettuata in assenza di discrezionalità. Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (lead partner), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro. Difatti, tra le partite di giro e i servizi per conto di terzi possono essere contabilizzate esclusivamente quelle transazioni poste in essere per conto di altri soggetti *"in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente"*.

Secondo quanto riportato in atti, ad oggi, *"non sono state rilevate irregolarità nella gestione del finanziamento"* e, al mese di ottobre 2020, la provincia di Latina ha effettuato una spesa totale pari ad euro 125.106,59, di cui euro 115.577,74 per spesa di personale.

Ciò posto, la Sezione raccomanda all'Ente di adottare tutte le procedure di controllo utili a garantire la corretta gestione delle risorse in parola, con particolare riferimento alle misure, anche di carattere informatico, per evitare la doppia contabilizzazione (e conseguente duplicazione di pagamento) dei documenti gestiti e delle relative spese, anche con riferimento alla gestione e rendicontazione delle spese sostenute dagli enti facenti parte del partenariato di cui l'Ente è capofila.

### **2.C. Gestione dei residui.**

In sede istruttoria è emersa la presenza di numerosi residui vetusti, sia attivi sia passivi, rispetto ai quali sono stati richiesti chiarimenti all'Ente, con un aggiornamento del dato al 2020.

Si fa presente, inoltre, che dal sito del Ministero dell'Interno - finanza locale (quadro 50), è emerso lo sfioramento, nel 2016 e nel 2017, del parametro di deficitarietà n. 2 ex D.M. 18/02/2013 "2) *Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate)*".

A tale proposito, si evidenzia che un rapporto preoccupante tra i residui passivi di titolo 1 e gli impegni della medesima spesa corrente si registra anche nel 2018 ( $31.236.194,08/61.258.308,46= 50,9\%$ ), quale sintomo di potenziale finanziamento della competenza con i residui, nonché di una difficoltà dell'Ente ad ottemperare, nei termini, alle proprie obbligazioni.

Sul punto, si osserva, altresì, che, nel 2019, il rapporto in parola risulta diminuito ( $21.490.919,11/56.136.142,23= 38,2\%$ ).

L'Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha fatto presente, in via preliminare, che "come molte delle province italiane, si è trovata ad affrontare, a partire dalle riforme del Governo Monti (2011) fino alla c.d. legge Del Rio (L.56/2014), un terremoto normativo - finanziario che ne ha messo a rischio la tenuta sia funzionale che economica. Dal punto di vista funzionale il nostro Ente è passato da circa 500 dipendenti all'attuale numero di 220 mentre dal lato finanziario, nonostante i contributi man mano concessi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, ci troviamo a restituire allo Stato circa 19 milioni di euro annui a fronte di risparmi causati dalla citata riforma Del Rio di poco superiore ai 9 milioni. Quanto su detto, solo per precisare che dal 2016 al 2020 siamo rimasti con 2 dirigenti (bilancio e Affari generali) e abbiamo avuto scoperti

da qualifiche dirigenziali tutti gli uffici tecnici, già svuotati anche di funzionari dai precedenti trasferimenti e prepensionamenti. Sui tre settori tecnici (Ambiente, Viabilità ed Edilizia Scolastica) si sono avvicendati ad interim i due dirigenti superstiti o il Segretario Generale. Tutto ciò ha causato anche la evidenziata situazione nella gestione dei residui, specialmente passivi, che comunque con il reclutamento nel 2020 di 2 Dirigenti nei settori viabilità ed ambiente, sta ritornando pian piano alla normalità. Il percorso potrebbe definitivamente regimentarsi con il rendiconto 2020 o al massimo 2021”.

Con riferimento alla situazione dei residui “vetusti”, si riporta, di seguito, la specifica degli stessi, richiesta all’Ente e prodotta in sede istruttoria.

### Residui attivi:

<u>ANNUALITA'</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>
<u>1990</u>	<u>177.116,88</u>	Residui attivi da mutui Cassa DD.PP. è in programmazione una ricognizione di tutti i mutui Cassa DD.PP. per verificare, in base alla regolamentazione della stessa, la possibilità di incassare le quote residui inferiori al 5% del capitale originario oppure provvedere alla riduzione dell’importo ammortizzato se già concluso l’intervento a monte dell’accensione. Tale operazione si porterà a conclusione entro il 2021.
<u>1991</u>	<u>148.715,77</u>	
<u>1993</u>	<u>193.446,13</u>	
<u>2002</u>	<u>250.000,00</u>	Finanziamento Regionale oggetto, con altri, di ricognizione incrociata con la Regione Lazio che ha portato alla sua eliminazione in sede di riaccertamento ordinario residui 2020.
<u>2007</u>	<u>1.142.629,46</u>	€ 385.376,52 sono state eliminate in sede di riaccertamento ordinario residui 2020. € 130.436,98 sono crediti nei confronti di comuni del territorio per fondi di rotazione per progettazioni, in attesa di restituzione ma comunque esigibili. Del recupero è stato interessato anche il settore Avvocatura dell’Ente. € 626.815,96 sono crediti nei confronti dei comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale LT 4, per le spese di gestione del servizio idrico, in virtù di un accordo di programma risalente al 2003. Le somme in questione, sicuramente esigibili, sono oggetto di un piano di rientro da autorizzare da parte dall’assemblea dei sindaci del citato Ambito. Anche di questa situazione è stato interessato il settore Avvocatura dell’Ente.
<u>2008</u>	<u>4.158.775,83</u>	€ 2.545.387,39 sono finanziamenti regionali per edilizia scolastica esigibili ma non ancora erogati dalla Regione Lazio per problematiche legate alla perenzione. € 100.255,11 residuo mutuo a cui si applica quanto già sopra esplicitato per le annualità dei residui 1990-1991-1993. € 131.913,87 sono crediti nei confronti di comuni del territorio per fondi di rotazione per progettazioni, in attesa di restituzione ma comunque esigibili. Del recupero è stato interessato anche il settore Avvocatura dell’Ente. € 1.381.219,46 sono crediti nei confronti dei comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale LT 4, per le spese di gestione del servizio idrico, in virtù di un accordo di programma risalente al 2003. Le somme in questione, sicuramente esigibili, sono oggetto di un piano di rientro da autorizzare da parte dall’assemblea dei sindaci del citato Ambito. Anche di questa situazione è stato interessato il settore Avvocatura dell’Ente.
<u>2009</u>	<u>2.898.585,11</u>	€ 718.352,84 residuo mutuo a cui si applica quanto già sopra esplicitato per le annualità dei residui 1990-1991-1993. € 295.174,18 sono crediti nei confronti di comuni del territorio per fondi di rotazione per progettazioni, in attesa di restituzione ma comunque esigibili. Del recupero è stato interessato anche il settore Avvocatura dell’Ente. € 1.420.911,16 sono crediti nei confronti dei comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale LT 4, per le spese di gestione del servizio idrico, in virtù di un accordo di programma risalente al 2003. Le somme in questione, sicuramente esigibili, sono oggetto di un piano di rientro da autorizzare da parte dall’assemblea dei sindaci del citato Ambito. Anche di questa situazione è stato interessato il settore Avvocatura dell’Ente. La differenza (€ 444.146,93) è un decreto ingiuntivo in pagamento da parte di un commissario liquidatore di una società di riscossione tributi per conto del Comune di Latina.

<u>2010</u>	<u>2.917.069,30</u>	<p>€ 1.463.274,04 sono crediti nei confronti dei comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale LT 4, per le spese di gestione del servizio idrico, in virtù di un accordo di programma risalente al 2003. Le somme in questione, sicuramente esigibili, sono oggetto di un piano di rientro da autorizzare da parte dall'assemblea dei sindaci del citato Ambito. Anche di questa situazione è stato interessato il settore Avvocatura dell'Ente.</p> <p>€ 1.243.636,68 crediti verso Camera di Commercio di Latina, Confindustria Latina, Regione Lazio ed altri, oggetto di Decreti Ingiuntivi da parte del nostro Ente in cui il giudice ha chiesto attestazione di iscrizione delle somme nei residui attivi dei bilanci.</p> <p>€ 109.426,19 sono crediti nei confronti di comuni del territorio per fondi di rotazione per progettazioni, in attesa di restituzione ma comunque esigibili. Del recupero è stato interessato anche il settore Avvocatura dell'Ente.</p>
-------------	---------------------	---

### Residui passivi:

TITOLO	ANNUALITÀ	IMPORTO	TIPOLOGIA
I	<u>2003</u>	<u>37.000,00</u>	Finanziamento Regionale oggetto, con altri, di ricognizione incrociata con la Regione Lazio. Somme da restituire alla stessa Regione.
I	<u>2006</u>	<u>53.681,73</u>	Eliminati per € 53.476,51 in sede di riaccertamento ordinario residui 2019.
I	<u>2008</u>	<u>76.692,98</u>	Depositi cauzionali eliminati in sede di riaccertamento ordinario residui 2020.
I	<u>2009</u>	<u>265.210,40</u>	€ 136.904,39 Finanziamento Regionale (L.R. 32/78) oggetto, con altri, di ricognizione incrociata con la Regione Lazio. Somme da restituire alla stessa Regione. La differenza è stata erogata (€ 125.595,23) o eliminata (€ 2.710,78) nell'esercizio 2019.
I	<u>2011</u>	<u>364.639,73</u>	€ 350.797,98 Finanziamento Regionale (L.R. 42/97) oggetto, con altri, di ricognizione incrociata con la Regione Lazio. Somme da restituire alla stessa Regione. La differenza è stata erogata (€ 13.647,25) o eliminata (€ 194,50) nell'esercizio 2019.
I	<u>2015</u>	<u>1.494.296,47</u>	<p>€ 233.173,49 eliminati in sede di riaccertamento ordinario residui 2019.</p> <p>€ 88.027,14 pagati nel corso dell'esercizio 2019.</p> <p>€ 466.695,32 finanziamento Regionale in materia di formazione, residuo dai rendiconti approvati e da restituire alla stessa Regione.</p> <p>€ 587.016,43 debiti verso i comuni ex bando per risparmio energetico L.R. 10/91.</p> <p>€ 119.384,09 debiti diversi oggetto di contenzioso in ricognizione.</p>
II	1994	5.930,07	Eliminato in sede di riaccertamento ordinario residui 2019
II	2002	616.483,19	Progetto europeo di riqualificazione ambientale REWETLAND - quota di garanzia per i partner richiesta dalla Comunità Europea. Appena svincolata dall'ente finanziatore confluirà in Avanzo
II	2004	366.954,00	
II	2005	293.559,71	
II	2008	802.662,14	
II	<u>2009</u>	<u>912.305,30</u>	€ 553.105,75 contributo per compensazione territoriale (L. 368/2003 art. 4), confluito in avanzo vincolato in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2020. La differenza è stata erogata o eliminata negli esercizi precedenti.
II	<u>2012</u>	<u>1.103.259,41</u>	€ 2.983.818,40 Debiti verso i comuni ex bando con contributi regionali per efficientamento raccolta differenziata comuni. La differenza è stata erogata o eliminata nell'esercizio 2019.
II	<u>2015</u>	<u>2.969.010,21</u>	

Inoltre, con riferimento ad un aggiornamento della situazione dei residui al 2020, l'Ente ha fornito gli elenchi riepilogativi, facendo presente che "Come si evince dal confronto fra i riepiloghi 2020 e i riepiloghi delle precedenti annualità, i residui passivi, escludendo quelli di nuova formazione dell'esercizio 2019, si sono quasi dimezzati e soprattutto sono stati ricogniti con maggiore approfondimento quelli di maggiore anzianità che sono praticamente scomparsi.

Quelli rimasti sono tutti debiti verso i comuni per bandi con fondi regionali per potenziamento raccolta differenziata o per risparmio energetico, nonché alcune somme da restituire alla Regione Lazio a seguito di chiusura di rendiconti per finanziamenti pregressi, già illustrati nei chiarimenti e negli schemi sopra riportati. La stessa cosa si può dire per quanto concerne i residui attivi, dove gli importi si sono ridotti in modo meno evidente, ma è stata comunque abbattuta di molto l'anzianità media. I residui attivi fino al all'annualità 2006 e buona parte del 2009 (€ 718.352,84), sono tutti riferiti a mutui Cassa DD.PP. Per tali voci, come già anticipato nei chiarimenti precedenti, è in programmazione per il 2021 una ricognizione di tutti i mutui Cassa DD.PP. per verificare, in base alla regolamentazione della stessa, la possibilità di incassare le quote residui inferiori al 5% del capitale originario oppure provvedere alla riduzione dell'importo ammortizzato se già conclusi gli interventi a monte dell'accensione. Per quanto riguarda i residui attivi del titolo I, gli stessi sono tutti legati ai mancati versamenti da parte dei comuni della quota provinciale sulle funzioni ambientali, incassata dagli stessi comuni per conto della provincia. Per quasi tutti gli importi sono in itinere i pagamenti da parte dei comuni debitori. Per il titolo II sono tutti crediti nei confronti della Regione Lazio per funzioni delegate e/o trasferite il cui mancato introito è quasi sempre dovuto a problemi di perenzione della stessa Regione. La stessa situazione vale anche per tutti i residui attivi del titolo IV riferiti all'annualità 2008. In riferimento al titolo III, invece, la maggior parte degli importi e cioè € 1.260.579,93 sono riferiti a pregresse sanzioni per violazioni al codice della strada, oggetto di procedure di recupero e comunque protette con il FCDE. La differenza è relativa a diritti di segreteria già incassati e oggetto delle competenti operazioni contabili di giro fondi.

Per quanto riguarda il titolo 9 (gestione conto terzi) dall'anno 2011 in poi gli importi iscritti sono tutti crediti esigibili nei confronti dei comuni di cui si è già trattato nei chiarimenti riportati negli schemi precedenti e che per completezza di informazione si rappresenta che sono crediti nei confronti dei comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale LT 4, per le spese di gestione del servizio idrico, in virtù di un accordo di programma risalente al 2003. Le somme in

*questione, sicuramente esigibili, sono oggetto di un piano di rientro da autorizzare da parte dall'assemblea dei sindaci del citato Ambito. Anche di questa situazione è stato interessato il settore Avvocatura dell'Ente per una veloce e meglio gestita risoluzione".*

Tenuto conto di quanto riferito e documentato, la Sezione osserva come la gestione dei residui attivi e passivi presenta, nel periodo contabile esaminato, criticità, con particolare riguardo ai rapporti con la Regione Lazio e con i comuni della provincia.

Pur prendendo atto dei miglioramenti segnalati nel 2020, difatti, emerge la presenza di numerose partite, attive e passive, che devono essere attenzionate tempestivamente da tutti gli enti coinvolti, ai fini di una loro compiuta e definitiva risoluzione.

Sul fronte dei residui attivi, a titolo esemplificativo, preoccupa la voce "euro 2.545.387,39 sono finanziamenti regionali per edilizia scolastica esigibili ma non ancora erogati dalla Regione Lazio per problematiche legate alla perenzione", per cui si chiede una pronta attivazione nei confronti della Regione, onde verificare e far valere le ragioni di tale credito.

Sul fronte dei residui passivi, emergono diverse voci che l'Ente è tenuto a restituire alla Regione Lazio (euro 37.000,00 del 2003; euro 136.904,39 del 2009; euro 350.797,98 del 2011; euro 466.695,32 del 2015) che, parimenti, non possono essere trascurate, nell'ambito di un confronto costruttivo tra gli enti, onde procedere al pagamento di quanto dovuto.

Anche nei confronti dei comuni del territorio provinciale emerge la presenza di numerose voci, attive e passive, che richiedono un tempestivo intervento dell'Ente, onde scongiurare che tali posizioni, se non prontamente gestite e definite, possano compromettere gli equilibri di bilancio di tutti gli enti coinvolti, anche in termini di attendibilità, veridicità e trasparenza dei rispettivi risultati contabili.

Le operazioni di verifica in parola (sia per i residui attivi sia per i residui passivi) non possono, difatti, tradursi in un mero controllo di carattere formale ma devono concretizzarsi nella verifica circa l'effettiva riscuotibilità del credito e l'effettiva sussistenza e pagamento del debito, nel rispetto delle previsioni di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Le posizioni debitorie e creditorie in esame, peraltro, ove non gestite, possono determinare potenziali contenziosi che l'Ente dovrà valutare, anche ai fini di

accantonamenti di carattere prudenziale, secondo quanto previsto dai principi contabili.

Con riserva di ogni futura verifica, in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

#### **2.D. Rapporti con organismi partecipati.**

In merito agli organismi partecipati dall'Ente, dalla deliberazione consiliare n. 43/2019 (ricognizione al 31/12/2018) e dalla relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2019, emergono le seguenti partecipazioni:

- Compagnia dei Lepini s.c.p.a. (6,18%) - in dismissione;
- Promozione e Sviluppo Latina S.r.l. (32,97%) - fallimento in corso;
- Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale (13,07%) - mantenimento della partecipazione, dopo valutazione di dismissione;
- Terme di Fogliano S.p.A. (14,08%) - fallimento in corso;
- IMOF S.p.A. (2,42%) - in dismissione;
- ATLAZIO S.p.A. (3%) - chiusa liquidazione nel 2018;
- Latina Formazione e Lavoro S.r.l. (100%) - in attività.

In merito alle dismissioni di cui sopra, l'Ente ha riferito che *“per la Società a Responsabilità Limitata “Promozione e Sviluppo Latina” è ancora in itinere la procedura di fallimento e i competenti uffici dell'ente ne stanno seguendo costantemente gli sviluppi; per la Società per Azioni “Terme di Fogliano” i 2 soci, Comune di Latina (85,92%) e Provincia di Latina (14,08%) hanno proposto opposizione in sede giudiziaria ed è ancora in corso l'iter processuale, rallentato anche dalle vicende legate all'emergenza coronavirus. La definizione delle due situazioni non avrà impatti sulla gestione finanziaria della Provincia di Latina, non avendo quest'ultima alcuna posta in bilancio legata alle due società; per la ATLAZIO, partecipata al 3%, si conferma la chiusura della liquidazione; per la Società per Azioni IMOF si comunica che con apposita deliberazione da parte della società stessa è stata autorizzata l'uscita da parte della Provincia di Latina dall'assetto societario con la liquidazione delle quote sulla base delle ultime risultanze contabili approvate; per la Società Parco Tecnologico del Lazio Meridionale il Consiglio Provinciale ha deciso, invece, di mantenere la partecipazione societaria”*.

Ciò posto, la Sezione evidenzia che nulla è stato riferito in merito alla dismissione della partecipazione nella Compagnia dei Lepini s.c.p.a., rispetto a cui, nella relazione tecnica (allegato alla delibera consiliare n. 43/2019), si legge che l'oggetto sociale non



rientra nell'attività istituzione dell'Ente e che, pertanto, si conferma la volontà di dismettere le azioni della società, sollecitando gli uffici ad una risoluzione forzosa (termine presunto dismissione: 31/12/2020). La società in parola, peraltro, non risulta rispettosa di alcuni parametri di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e, pertanto, tenuto conto di tutto quanto sopra indicato, si invita l'Ente a proseguire nelle operazioni di dismissioni in atto, con riserva di ogni futura verifica in occasione dell'esame del prossimo piano di ricognizione delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

In sede istruttoria, inoltre, l'Ente ha prodotto copia dei prospetti dimostrativi, ex art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011, aggiornati al 31/12/2020, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

Tali prospetti dimostrativi sono stati richiesti, oltre che per le società partecipate, anche per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina (4,61%), per la Fondazione Latina Film Commission (100%) e per la Fondazione Tullio Levi Civita (33%).

In merito alle due Fondazioni, l'Ente ha dichiarato che *“non hanno mai prodotto le asseverazioni di cui all'art. 11 c. 6 lettera j) D. Lgs. 118/2011, anche perché non svolgono praticamente alcuna attività. Per tale motivo la Fondazione Tullio Levi Civita nel 2019 è stata cancellata, per perdurante inattività, dall'apposito albo delle Fondazioni aggiornato dalla Prefettura e si sta verificando se la situazione si sia evoluta in tal senso anche per la Fondazione Film Commission”*.

Sul punto, si invita l'Ente ad una verifica approfondita delle attività effettivamente svolte dalla Fondazione Film Commission, al fine di effettuare una valutazione dell'interesse pubblico al mantenimento della partecipazione in parola, pari al 33%.

Di tali valutazioni, si richiede di riferire in sede di adozione del prossimo piano di ricognizione delle partecipazioni, onde fornire un quadro completo delle partecipazioni complessivamente possedute dall'Ente.

In merito alla Latina Formazione e Lavoro S.r.l., l'Ente ha confermato che trattasi di organismo *“in house”*, fornendo documentazione a supporto circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), nonché prova dell'avvenuta iscrizione della società nell'elenco di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.

L'Ente ha, altresì, chiarito che l'organo di amministrazione è composto da un Amministratore unico e che il compenso di quest'ultimo (determinato con decreto del

Presidente della Provincia n. 91/2018) è parametrato all'ultimo compenso annuo lordo percepito dal Presidente della Provincia (anno 2006 - pari ad euro 65.592,00), atteso che *"tanto i precedenti organi di amministrazione societaria, quanto l'attuale Presidente della Provincia di Latina, hanno svolto il loro mandato a titolo gratuito..."*. Il compenso annuo lordo stabilito per l'Amministratore unico è determinato in euro 47.226,24 (dunque, il 72% di euro 65.592,00).

Sul punto, la Sezione, nel ritenere comunque ragionevole quanto sopra indicato, fa presente che, secondo recente giurisprudenza contabile, nelle ipotesi in cui il parametro di riferimento dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 manchi o non sia utilizzabile, l'Amministrazione ha comunque l'onere di dimensionare e contenere i compensi entro limiti riconducibili ai parametri di sana gestione *"determinando, in base a canoni di ragionevolezza che coniughino gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa, dei valori di compenso che, anche considerando altre realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, possano considerarsi adeguati alla luce di un'ottica di contenimento"* (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, n. 15/2020/PAR).

Si fa presente, inoltre, che il Ministero dell'Economia e delle finanze, con proprio orientamento del 10 giugno 2019, adottato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del TUSP, ha fornito indicazioni in merito agli elementi costitutivi del compenso dell'organo amministrativo, chiarendo che, ai fini della definizione di tali compensi ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del TUSP, *"rilevano, in via generale, le seguenti componenti:*

- i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;*
- gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;*
- gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.*

*Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi".*

Ancora, l'Ente ha prodotto copia della delibera di Consiglio provinciale n. 16 del 29/07/2020, avente ad oggetto l'atto di indirizzo 2020-2022 per la "Latina Formazione e Lavoro S.r.l.", senza tuttavia produrre l'allegato A, in cui gli obiettivi e gli indirizzi in parola sono specificati.

Ciò posto, la Sezione invita l'Ente ad effettuare un monitoraggio continuo delle attività svolte dalla "Latina Formazione e Lavoro S.r.l.", rammentando, in particolare, le previsioni di cui all'art. 19 del TUSP in tema di verifica e controllo delle spese di funzionamento, secondo cui le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Parimenti, le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui sopra, tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. Da ultimo, nel corso dell'istruttoria svolta, l'Ente ha chiarito che, con riguardo allo stanziamento di euro 250.000,00 a titolo di fondo perdite partecipate nel bilancio 2020, lo stesso *"è riconducibile solo ad una visione forse troppo prudentiale della situazione delle partecipazioni, non essendo rinvenibili, come già precisato, particolari criticità finanziarie con riflessi sul bilancio dell'Ente"*.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio**

**ACCERTA**

le criticità evidenziate in parte motiva, con particolare riferimento alla riscossione in c/residui dei proventi da sanzioni al codice della strada, alla gestione dei residui (attivi e passivi) e alla definizione dei rapporti debiti/crediti con la Regione Lazio e con i comuni del territorio provinciale.

## INVITA l'Ente

- ad incentivare le attività di riscossione in c/residui dei proventi da sanzioni al codice della strada, che risultano diminuite dal 2018 (61,13%) al 2019 (31,98%), nonché ad attivarsi per il recupero delle somme dovute da parte di altre pubbliche amministrazioni, sia per quanto riguarda i residui attivi di titolo 1 sia per quelli di titolo 3;
- ad attivarsi nei confronti della Regione Lazio e dei comuni del territorio provinciale, per la definizione delle partite ancora sospese, relativamente a residui attivi e passivi vetusti, secondo quanto specificato in parte motiva;
- a proseguire nelle operazioni di dismissione in corso della partecipazione nella Compagnia dei Lepini s.c.p.a., nonché ad effettuare una valutazione dell'interesse pubblico al mantenimento della partecipazione nella Fondazione Film Commission, atteso che, da quanto emerso in sede istruttoria, la stessa non svolge alcun tipo di attività; a monitorare con costanza l'attività svolta dalla società in house "Latina Formazione e Lavoro S.r.l."

## DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Presidente della Provincia di Latina, al Consiglio provinciale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio *da remoto* del 24 marzo 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

*f.to digitalmente*  
Marinella COLUCCI

IL PRESIDENTE

*f.to digitalmente*  
Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 29 marzo 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

*f.to digitalmente*  
Aurelio Cristallo

